

ALLEGATO A

Comune di Casarsa della Delizia



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE N. ____ DEL _____

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Decorrenza</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Zone non servite</i>
Art. 21	<i>Riduzioni tariffarie</i>
Art. 22	<i>Altre riduzioni ed agevolazioni</i>
Art. 23	<i>Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 24	<i>Cumulo riduzioni</i>
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni</i>
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 27	<i>Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA)</i>
Art. 28	<i>Dichiarazione</i>
Art. 29	<i>Riscossione</i>
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 34	<i>Importi minimi</i>
Art. 35	<i>Dilazioni di pagamento</i>
Art. 36	<i>Contenzioso</i>

Art. 37	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 38	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 39	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art 40	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 41	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Casarsa della Delizia, istituita dall'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione – come ad esempio la mancanza di un contratto di affitto o la presenza di un contratto di affitto intestato ad utente che di fatto non occupa o conduce quel locale – il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, acqua o gas.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o , comunque , ogniqualevolta è ufficialmente esercitata attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 645 al 648 e in particolare al comma 647, dell'art.1 della legge n. 147/2013, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti .
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 7.
6. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti

dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
AMBULATORI MEDICI E DENTISTI LABORATORI RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZIONE AUTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO, AUTOCARROZZERIE	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI, OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri annualmente, entro i termini di cui all'art. 8, comma 3, allegando opportuna documentazione, l'effettiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili, e l'assolvimento degli obblighi relativi al loro smaltimento.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, il diritto alla riduzione decade automaticamente.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo non determinata puntualmente.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare con l'esclusione degli imballaggi, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno determinata secondo i coefficienti kd determinati. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo con l'esclusione della parte puntuale.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 1 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,

debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. L'omessa presentazione con le modalità e il termine previsti al comma precedente comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/1999.
3. La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 13 del presente regolamento, attraverso la definizione di una quota fissa per la suddivisione dei costi fissi del servizio, ed una quota variabile per la ripartizione di quelli variabili, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al DPR 158/99. La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/1999.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti ed Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente – AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti). L'art. 6 della delibera n. 443/2019/R/RIF definisce la nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (AUSIR) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità nazionale il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma precedente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, da applicare alle singole utenze.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'art 9 del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99 ed una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre parti, una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e allo smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi relativi alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti differenziati. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, ad esclusione della componente relativa ai costi imputabili alla frazione secca, è determinata in relazione al numero di occupanti.
3. La quota relativa alla raccolta e lo smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze con riferimento ai soli costi variabili attribuibili alla frazione umida, calcolati anche in via presuntiva sulla base dei costi dell'anno precedente. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possono usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'Amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
4. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito, calcolato come volume conferito moltiplicato peso specifico del rifiuto nel Comune. L'importo addebitato è calcolato dal peso del rifiuto conferito come sopra determinato moltiplicato per il costo al kg. determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per utenze domestiche, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche. Saranno comunque addebitati ad ogni utenza un numero minimo di svuotamenti opportunamente stabiliti nella deliberazione di approvazione della tariffa.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel Comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.
2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero di componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta ed è fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi, decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.
3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove $CVFu$ sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, $KgFuT$ è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, $KgFuU$ è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
4. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ dove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, $KgST$ è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, $KgSU$ è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
5. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali ripetute nel corso dell'anno.
6. Il coefficiente k_d relativo alle attività di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, che misura il complesso dei rifiuti prodotti per mq, è stato scomposto in tre diverse tipologie costituite da rifiuto secco, rifiuto umido, differenziata per le attività individuate nei punti 22, 23 e 24. Tale

scomposizione viene utilizzata per la determinazione delle quote variabili dei relativi costi non altrimenti attribuite.

In base allo studio svolto da Ambiente Servizi, per le attività indicate ai numeri 22 e 24, i coefficienti Kd-quota umido da applicare, sono quelli stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 290/2004. Resta obiettivo generale dell'Ente procedere, compatibilmente con le possibilità tecniche di servizio e la sopportabilità dei costi di rilevazione, ad analisi statistiche sulla generalità delle categorie al fine di una verifica e ridefinizione generale dei coefficienti.

7. Per le attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi ed altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (a titolo di esempio il codice ATECO, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA). L'ente si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, ad eccezione dei locali e delle aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito verifica da parte di personale incaricato per le verifiche.

ART. 18

DECORRENZA

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare; l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tassa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicata nei termini di cui all'art. 28 del presente regolamento, valgono dal giorno della comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dagli articoli 8, 15 e 21
4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del comune relativo al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 10%

ART. 20
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta .

ART. 21
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.
 - b. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 15%.
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 15%*.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 dell'imposta, per l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.
4. La comunicazione di inizio o cessazione della riduzione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dall'evento. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni

cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della legge n. 147/2013, il Comune ha facoltà di concedere agevolazioni e riduzioni nei confronti di particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei seguenti principi:
 - Utenze domestiche con bambini di età inferiore a due anni e famiglie con persone affette da incontinenza , quest'ultima comprovata da certificazione medica;
 - La tariffa è ridotta del 10% relativamente alla parte fissa, per gli immobili direttamente utilizzati dalle O.N.L.U.S. .
2. Sono altresì applicate le condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e criteri individuati con DPCM, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal momento successivo a quello della richiesta.

ART. 23

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 il Comune ha facoltà di concedere agevolazioni e/o riduzioni per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria che abbiano influito sul normale svolgimento delle attività.
2. Le agevolazioni e l'entità delle riduzioni , che possono essere applicate sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo, vengono stabilite con provvedimento di approvazione delle tariffe, e costituiscono norma regolamentare transitoria.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate (meccanismo a cascata).

ART. 25

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. L'onere derivante dalle agevolazioni, esenzioni, detassazioni concesse viene finanziato, nel rispetto delle disposizioni di legge , o inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo e/o mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 822, della L.205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è attribuito alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è determinato nella misura percentuale dalla stessa deliberata.

ART. 28

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare all'Ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa, come, ad esempio la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante.
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
5. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione, contiene i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - a. I dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- b. Il numero degli occupanti dell'alloggio;
- c. l'ubicazione , superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d. gli estremi catastali dell'immobile;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. I dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (rappresentante legale o altro);
 - c. L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
 - d. Gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - g. La data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante, da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale; può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure con *PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di presentazione diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio con strumenti elettronici.
 8. La dichiarazione ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o di subentro entro un anno dal decesso.
 10. L'Ente, quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di esse.
 11. Qualora il soggetto passivo della tariffa non adempia (nonostante sollecito) agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ed in mancanza di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della superficie, il soggetto gestore determinerà la superficie mediante presunzione semplice anche in base alle direttive tecniche fornite dall'Amministrazione comunale.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è versata direttamente al Comune, mediante modello F24 o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente. L'Ente Gestore provvede all'invio ai

contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate aventi cadenza semestrale, di norma con scadenza il giorno 30 del mese di settembre e 31 del mese di marzo dell'anno successivo. L'Amministrazione, nella delibera di approvazione delle tariffe, potrà prevedere una diversa ripartizione delle rate e/o delle scadenze.

La Giunta comunale può, con proprio atto, deliberare il differimento dei termini di pagamento della TARI in situazioni di grave disagio economico-sociale determinato da calamità naturali, emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera per la quale viene stabilito l'importo minimo pari ad euro 6,00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 10,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare l'effettivo diritto allo stesso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. L'imposta per la quale sia stato accertato il diritto al rimborso da parte del Comune può essere compensata con le somme dovute per la medesima tipologia di entrata. La richiesta di applicazione della compensazione deve essere prodotta dal soggetto passivo contestualmente alla richiesta di rimborso o comunque prima che il Comune effettui il pagamento di quanto risultante a credito del contribuente. Nella richiesta deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 10,00 euro per anno di imposta.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando al contribuente preavviso di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, l'Ente ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali medesimi può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, l'Ente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in

rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla legge.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di accertamento possono essere rateizzate, secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Su richiesta del contribuente, presentata prima della scadenza del termine per il versamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio; detto piano deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun mese. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente al momento di predisposizione del piano rateale.
3. Per accedere alla rateizzazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno allegare alla propria istanza documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica, che non dovrà essere superiore ai limiti indicati annualmente con decreto del Direttore centrale salute F.V.G. , i quali resteranno validi fino all'adozione del

successivo decreto. Per accedere alla rateizzazione, tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, associazioni etc.) dovranno corredare la propria istanza di rateizzazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica temporanea.

4. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateizzazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economico/finanziaria.
5. La rateizzazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore o uguale a Euro 100,00.
6. La durata del piano rateale non può in nessun caso eccedere i due anni.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
8. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateizzazione, il contribuente se entro il termine stabilito per la rata successiva non provvede alla corresponsione della rata stessa e di quelle arretrate, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite riscossione coattiva.

ART. 36 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art.9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 37 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 38 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 40 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 .

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriale con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club